



CITTÀ DI CROTONE

IL SINDACO

ORDINANZA N. 186 del 04/06/2024

Oggetto: Misure di prevenzione e contrasto incendi e inconvenienti igienico sanitari, ripristino del decoro e della sicurezza in aree e terreni privati e pubblici -annualità 2024

IL SINDACO

Il Sindaco quale Autorità di Protezione Civile ai sensi dell'all'art. 3, comma 1, lettera c) - D.lgs. n. 1 del 2018 "Codice di Protezione Civile",

Premesso che:

- Nel territorio comunale di Crotona, insistono diversi fondi ed aree, siano esse pubbliche o private, le cui condizioni di degrado e pericolo, sono determinate principalmente dalla presenza di vegetazione infestante frammista a rifiuti di varia natura abbandonati in maniera impropria;
- Le condizioni sopra descritte:
 - a) Alterano negativamente il decoro urbano, disturbano il paesaggio e portano nocimento ai luoghi ed alle strutture antropiche prossimali;
 - b) Rappresentano condizione favorevole per la diffusione di inconvenienti igienico sanitari, dovuti al proliferare di roditori, serpenti e varie specie di insetti che facilmente completano il loro ciclo vitale nei luoghi trascurati con accumuli di materiale vegetale;

Considerato che:

- La presenza di alberi, arbusti, cespugli e siepi, ubicati in terreni o aree poste a ridosso della pubblica viabilità, costituiscono reale elemento di disagio e di rischio per il transito veicolare e ciclo-pedonale in quanto causa di:
 - 1) restringimento della carreggiata,
 - 2) occultamento della segnaletica stradale,
 - 3) riduzione di efficacia della pubblica illuminazione;

Il clima siccitoso ed arido tipico della stagione estiva, associato alla presenza di vegetazione secca, rappresenta il sistema favorevole dal quale possono originare in maniera accidentale o dolosa, incendi di interfaccia o boschivi;

I fenomeni incendiari di qualsivoglia natura sono un reale rischio per la pubblica incolumità, per la sicurezza delle strutture antropiche e l'eventuale patrimonio floro-faunistico circostante;

La presenza di alberi, arbusti, cespugli e siepi, ubicati in terreni o aree poste a ridosso della viabilità pubblica, determinano per il transito veicolare e ciclo-pedonale, un reale elemento di disagio e di rischio, in quanto oltre

al restringimento della carreggiata, viene compromessa la visibilità della segnaletica stradale e la pubblica illuminazione;

Con l'avvento della stagione estiva, la vegetazione secca favorisce l'innescò e la propagazione di incendi di interfaccia e\o boschivi, mettendo a serio rischio la pubblica incolumità, la sicurezza di strutture antropiche e l'eventuale patrimonio floro-faunistico circostante;

Posto che i periodici e obbligatori accorgimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria dei fondi, volti a contrastare e mitigare le circostanze di cui ai punti precedenti, devono essere necessariamente adottati da parte dei proprietari o conduttori ai sensi del D.L. 30.04.1992 n. 285 (codice della strada);

Valutata La necessità di sensibilizzare i proprietari/conduttori a porre in essere i dovuti interventi di pulizia di terreni, aree incolte, aree a verde, pubblico o privato, che risultano in stato di abbandono, con particolare riguardo a quelli posti in prossimità di civili abitazioni, strutture antropiche altamente fruite, assi viari e infrastrutture pubbliche;

Considerato che :

in ossequio alla Legge Quadro in materia di incendi boschivi L. 353/2000, il Comune di Crotona:

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 13/05/2008 ha istituito il catasto incendi relativamente all'anno 2008;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 25 del 07/02/2018 è stato aggiornato il catasto incendi relativamente alle annualità dal 2009 al 2017;
- con Delibera del Commissario Straordinario n. 47 del 10/03/2020 è stato aggiornato il catasto incendi relativamente all'anno 2018;
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 90 del 21/10/2022 è stato aggiornato il catasto incendi relativamente alle annualità dal 2019 e 2020;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 287 del 20/06/2023 è stato aggiornato il catasto incendi relativamente alle annualità dal 2021 e 2022;

Richiamati: Gli aggiornamenti del catasto incendi relativi all'annualità 2023, censiti sul Sistema Informativo Montagna (SIM) ;

Tenuto conto :

- Delle indicazioni emanate dalla Regione Calabria in merito alla Campagna di Previsione Prevenzione e Lotta contro gli incendi Boschivi e di interfaccia ;
- Di non dover procedere alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90, data la generalità dei destinatari cui è diretto il presente provvedimento;

Visto :

L'art. 50 del D.Lgs.vo n. 267/2000 T.U.E.L. (Testo Unico degli Enti Locali) e s.m.i il quale prevede che il Sindaco, in qualità di rappresentante della comunità locale, possa adottare le predette ordinanze in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

Il D.L. n. 14 del 2017 (c.d. Decreto Minniti), convertito con Legge n. 48 del 2017, il quale, con riferimento all'articolo di legge sopra citato, ha esteso l'ambito di intervento del Sindaco anche alle misure volte a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;

Il D.lgs. n. 152/2006 T.U.A. (Testo Unico dell'Ambiente)

La Legge 241/1990

L'articolo 29 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii. recante "Nuovo codice della strada";

Gli art. 449, 650, 652 del Codice Penale;

Il vigente Codice Civile;

La Legge n. 353/2000 " Legge quadro in materia d'incendi boschivi " contenente attività di previsione, prevenzione e di lotta attiva contro gli incendi boschivi la quale è finalizzata alla conservazione ed alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale , quale bene insostituibile per la qualità della vita , così come previsto dall'art.117 della Costituzione ;

La deliberazione della Giunta regionale n. 174 del 15.04.2024, recante "Approvazione Piano Regionale per la prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi anno 2024";

La Legge Regionale 22.12.2017 n. 51 - Norme di attuazione della legge 21.11.2000 n. 353 – Legge quadro in materia di incendi boschivi;

la Direttiva PCM del 10.01.2020 pubblicata in G.U. serie generale n° 56 del 05.03.2020

L'art. 2 del DPCM del 12 novembre 2022, delega di funzioni in materia di Protez. civile;

Gli art. 63, 64, e 65 del Regolamento Regionale n° 4 " Regolamento di attuazione della legge regionale 12 ottobre 2012 n. 45 "Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale" pubblicato sul BURC 89 del 30/04/2024;

Il Decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34, Testo Unico in materia di Foreste e Filiere Forestali (Tuff);

Nota della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Crotone prot. 49503 del 24/05/2024 con la quale è stato individuato come arco temporale per lo svolgimento delle attività di antincendio boschivo per la stagione estiva il periodo 15 giugno – 15 ottobre 2024;

Piano di Protezione Civile Comunale approvato con D.C.C. n. 166 del 20.12.2016;

Lo Statuto Comunale;

Il Regolamento Comunale per la Tutela, la Manutenzione e la Gestione del Verde Pubblico e Privato, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.135 del 19, ed in particolar modo il Capo 4 (Manutenzioni) :

Art.23: Verde Privato prospiciente le aree pubbliche:

Art.24: Aree Verdi e Terreni incolti;

Art.25: Alberi e Alberature;

Art.27: Abbattimenti;

Art.30: Potature;

DISPONE

Con decorrenza dal 15 giugno e fino al 15 ottobre 2024

Per i singoli privati, Enti Pubblici e Privati in qualità di :

Proprietari e/o conduttori di aree agricole, terreni incolti , aree verdi urbane incolte, di aree verdi industriali dismesse;

Detentori di fasce di rispetto di acquedotti, di linee ferroviarie e stradali , di elettrodotti;

Responsabili di cantieri edili e stradali;

Amministratori condominiali con annesse aree pertinenziali;

Proprietari di aree recanti depositi temporanei e permanenti all'aperto di aree in genere edificate;

di ottemperare a quanto prescritto dalla Legge Regionale 22 dicembre 2017 n. 51 nella fattispecie:

Art. 7 (Obblighi di proprietari, affittuari, conduttori, enti pubblici e privati) :

- 1. Al fine di prevenire il verificarsi di danni al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi, i conduttori a qualsiasi titolo dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, realizzano contestualmente, perimetralmente e all'interno della superficie coltivata una "precesa" o fascia protettiva "arata" e quindi sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 15 metri e comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La fascia protettiva, a prescindere dalle operazioni di mietitura o sfalcio, è realizzata entro il 15 luglio di ogni anno*
- 2. I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti in stato di abbandono o a riposo e di colture arboree hanno l'obbligo di realizzare, entro il 31 maggio di ogni anno, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 5 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.*
- 3. È fatto obbligo ai proprietari, affittuari, conduttori, enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire entro il 31 maggio di ogni anno, il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco.*
- 4. I proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con altre colture di qualsiasi tipo nonché con strade, autostrade e ferrovie, centri abitati e abitazioni isolate provvedono, a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno 5 metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa effettuando anche eventuali spalcatore e potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco. Tali attività di prevenzione non sono assoggettate a procedimenti preventivi di autorizzazione in quanto strettamente connesse alla conservazione del patrimonio boschivo.*
- 5. I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di superfici pascolive, hanno l'obbligo di realizzare, entro il 31 maggio, una fascia di protezione perimetrale priva di vegetazione di almeno 5 metri, e comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.*

Art. 8 (Obblighi dei gestori di infrastrutture viarie e ferroviarie)

- 1. Al fine di salvaguardare la vegetazione agricola e forestale presente in prossimità degli assi viari insistenti sul territorio regionale nonché per evitare problemi al regolare transito dei mezzi, le società di gestione delle ferrovie, delle reti viarie, degli acquedotti, la Città metropolitana, le province ed i comuni, provvedono, entro il 31 maggio di ogni anno, lungo gli assi viari di rispettiva competenza, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti e ogni altro materiale infiammabile, creando idonee fasce di protezione, al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. Il periodo scelto per l'intervento di pulizia o il diserbo, da effettuarsi esclusivamente con mezzi meccanici, fisici o biologici, è tale da evitare il ricaccio delle specie erbacee durante il periodo di massima pericolosità per gli incendi.*
- 2. I gestori delle strade effettuano le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatore, al fine di consentire il transito anche dei mezzi antincendio. 3. Le attività di competenza degli enti regionali rientrano nelle attività previste dal piano attuativo annuale della forestazione.*

Art. 9 (Obblighi di gestori di strutture ricettive e turistiche)

- 1. I proprietari, i gestori e i conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive nonché di strutture antropiche insistenti su aree rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco e classificate all'interno della pianificazione comunale di emergenza a rischio elevato, realizzano entro il 31 maggio di ogni anno una fascia di protezione della larghezza di almeno 15 metri, sgombra di erba secca, arbusti, residui di*

vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, lungo il perimetro del proprio insediamento compatibilmente agli spazi fisici disponibili in funzione della proprietà catastale. Sono fatte salve le distanze di protezione previste dal decreto del Ministro dell'interno 28 febbraio 2014 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico-ricettive in area aperta con capacità ricettiva superiore a 400 persone) ovvero da altra normativa di prevenzione incendi emanata dal Ministero dell'interno.

Art. 11 (Obblighi dei conduttori di superfici agricole e forestali):

- 1. I proprietari, i conduttori a qualsiasi titolo di superfici agricole e forestali mettono in atto tutte le misure idonee a prevenire l'innescò e la propagazione degli incendi anche nel rispetto di quanto previsto dalla condizionalità agricola ai sensi della normativa vigente.*
- 2. I proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici agricole e forestali sono tenuti a rispettare la buona pratica agricola nel rispetto delle norme europee, nazionali e regionali affinché non si creino condizioni favorevoli all'innescò e alla propagazione degli incendi e allo sviluppo di parassiti.*
- 3. La mietitura delle colture cerealicole deve iniziare dalle messi più vicine alle zone boscate, alle linee ferroviarie e/o alle strade.*

E' FATTO OBBLIGO

1. Ciascuno per le rispettive competenze, di procedere alla manutenzione dei fondi o aree di pertinenza , tenendole sempre sgombre da materiale putrescibile, ristagni d'acqua, detriti, rifiuti, macchinari obsoleti, carcasse di autoveicoli, sfalci e potature;
2. Per i soggetti sopra citati, di provvedere a proprie spese e cure ad eseguire sulle proprie aree o fondi, trattamenti di disinfezione e sanificazione da zanzare, insetti di natura varia, roditori, serpenti e infestanti ;
3. Di effettuare interventi di pulitura da sterpaglia secca in tutte quelle aree a ridosso di abitazioni o altre attività antropiche ove insistono serbatoi GPL o altre sostanze infiammabili;
4. Per i proprietari e i conduttori di fondi a ridosso di strade e marciapiedi, onde evitare disagi e pericoli al traffico veicolare e al transito dei pedoni, di tenere regolate le siepi vive, tagliare i rami che protendono in modo da non restringere o danneggiare l'area di transito.
5. Tutti i materiali di risulta provenienti dalle attività di sfalcio, potatura e diserbo delle aree incolte dovranno essere adeguatamente smaltiti secondo la normativa vigente, con divieto d'abbandono sia all'interno del terreno ripulito che al di fuori dello stesso, pena l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti norme in materia di abbandono rifiuti;
6. Non esercitare attività pirotecnica, senza preventiva autorizzazione, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;

E' FATTO DIVIETO

per quanto sopra descritto accendere fuochi, usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producano faville; fumare e compiere tutte quelle attività che possono generare un incendio;

Estensione degli obblighi e dei divieti:

Tutti gli obblighi e i divieti contenuti nel citato dispositivo, qualora le aree fossero intestate a più proprietari, saranno a carico degli stessi, i quali potranno provvedervi tanto individualmente, quanto rappresentativamente per conto di tutti i proprietari.

Tali obblighi e i divieti fanno altresì carico nelle more del perfezionamento dei relativi atti e procedure catastali, gli eredi legittimi, (o ai tutori degli stessi), di proprietari non più viventi, ai nuovi proprietari, nonché ai legali rappresentanti di società cooperative etc., che avessero nel frattempo rilevato la proprietà dei relativi immobili, laddove però, i precedenti proprietari siano in grado di esibire valida documentazione in merito;

Procedimento Amministrativo di Diffida:

Nel caso in cui gli organi preposti accertino l'inosservanza del presente provvedimento, l'Amministrazione Comunale procederà a diffidare i soggetti inadempienti assegnando un termine perentorio non superiore a 15 giorni per provvedere. La diffida sarà comunicata alla Polizia Locale la quale verificherà l'ottemperanza o meno della stessa.

Sanzioni :

- Qualora venisse riscontrato che la relativa area di pertinenza sia stata oggetto di fenomeni incendiari o inconvenienti igienico sanitari dovuti all'omissione di quanto contenuto nel presente provvedimento, oppure sia stata rilevata l'esecuzione di attività determinanti anche solo potenzialmente l'insorgere di incendi, si applicherà una sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.032,00 ad un massimo euro 10.329,00 (Art. 10 Legge n. 353/2000 e. s.m.i. Legge Quadro in materia di incendi boschivi), salvo quant'altro previsto in materia penale speciale nell'eventualità di procurato incendio;
- Nel caso di mancata pulizia di aree incolte da rifiuti vari si provvederà ad emettere una sanzione ai sensi dell' art. 255 comma 1 del D.lgs. n. 152/2006;
- Nel caso di mancato diserbo e sfalcio di aree incolte interessanti fronti stradali di interesse al pubblico transito, sarà elevata una sanzione pari ad un minimo di euro 169,00 ad un massimo di euro 680,00 determinata ai sensi dell'art. 29 comma 3 del Codice della Strada .

Controllo:

Al Comando della Polizia Locale di Crotone in collaborazione con le altre autorità territoriali competenti, al fine dell'osservanza del dispositivo del presente provvedimento sono demandati i seguenti compiti :

- 1) L'irrogazione di sanzioni economiche in caso di inosservanza al dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Controllo del territorio e delle aree degradate potenzialmente soggette a fenomeni incendiari
- 3) L'inoltro di denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art 650 del Codice Penale a carico degli inadempienti.
- 4) In caso di inosservanza del dispositivo del presente provvedimento, fermo restando l'irrogazione delle sanzioni previste, l'Amministrazione si riserva di procedere all'esecuzione in danno dei lavori oggetto del provvedimento medesimo, con addebito delle spese a carico dei soggetti inadempienti;
- 5) Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR Calabria nelle modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge .

INVITA

Tutti i cittadini e/o turisti a collaborare nelle attività di segnalazione di incendi, inconvenienti igienico sanitari o di condizioni favorevoli allo sviluppo dei medesimi, siano essi rilevati in zone urbane,

periferiche, campagne, zone alberate, parchi e boschi , dando immediata comunicazione alle seguenti autorità:

Comando Provinciale Vigili del Fuoco: TEL. 115

Protezione Civile Servizio Anti Incendio Boschivo (AIB): TEL. Numero Verde 800 496496

Carabinieri Gruppo Forestali Crotona : TEL. 0962 959205

Comando Provinciale Carabinieri di Crotona : TEL. 0962 612000

Questura di Crotona : TEL. 0962 663 6111

Polizia Municipale del Comune di Crotona : TEL. 0962-921700

Comune di Crotona: TEL. 0962 921111 - Pec : [protocollocomune@pec.comune.crotona .it](mailto:protocollocomune@pec.comune.crotona.it)

DISPONE

- Che la presente Ordinanza venga pubblicata all' Albo Pretorio del Comune di Crotona ;
- Che venga inserita sul Sito Ufficiale del Comune di Crotona;
- Che venga data diffusione su tutti gli organi di stampa locale ;

La presente Ordinanza viene trasmessa :

- Alla Prefettura di Crotona;
- Al Comando Provinciale dei Carabinieri di Crotona
- Al Gruppo Forestale Carabinieri di Crotona;
- Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- All' ASL Dip. Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica
- Alla Regione Calabria U.O.A. Protezione Civile
- Alla Protezione Civile Unità Territoriale di Crotona
- Alla Provincia di Crotona
- ANAS Calabria
- SNAM Rete Gas
- ENEL Distretto Calabria
- Ferrovie dello Stato
- Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Crotona
- Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti conservatori di Crotona
- Ordine degli Ingegneri della Provincia di Crotona

- Collegio Provinciale Geometri di Crotone
- Associazioni di volontariato

Responsabile del procedimento

f.to Arch. Dominijanni Elisabetta Antonia

Il Sindaco

f.to Ing. Vincenzo Voce

firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs .n. 39/1993

